

ESSENTE DA
BOLLO

ALTERNATO ALTERNATO
27 MAR 2026
N. 457/53

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "SANTA RITA IN ROCCAPORENA"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - DURATA

È costituita, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "Associazione Santa Rita in Roccaporena". L'Associazione è ente del Terzo settore costituito in forma di associazione non riconosciuta, disciplinato dal Codice del Terzo settore, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del codice civile e della normativa vigente.

L'uso della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione Associazioni di promozione sociale. Solo a decorrere da tale iscrizione l'Associazione assume, senza necessità di ulteriore modifica statutaria, la denominazione "Associazione Santa Rita in Roccaporena Associazione di promozione sociale", in sigla "Associazione Santa Rita in Roccaporena APS", ed è tenuta a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'eventuale cancellazione dalla sezione APS del RUNTS o l'eventuale iscrizione in diversa sezione del RUNTS comportano automaticamente l'adeguamento della denominazione sociale nei limiti consentiti dalla legge, senza necessità di ulteriore modifica statutaria, restando fermi gli adempimenti comunicativi eventualmente richiesti.

La durata dell'Associazione è illimitata, ovvero a tempo indeterminato.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cascia (PG), all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera secondo principi di democraticità, partecipazione, pari dignità, uguaglianza dei diritti, non discriminazione, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, nel rispetto della Costituzione e della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione e per il perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed istituzionali in genere e di quelle ad esse connesse.

ART. 4) FINALITA'

In continuità con la propria storia istituzionale e con l'originaria vocazione assistenziale, socio-educativa, formativa e culturale, l'Associazione persegue la promozione integrale della persona,

[Handwritten signatures]

l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà educativa, la partecipazione e la cittadinanza culturale, il welfare culturale territoriale, la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, nonché il sostegno a minori, giovani, neomaggiorenni in difficoltà, persone fragili, famiglie e comunità locali.

In coerenza con la propria storia istituzionale, l'Associazione si ispira ai valori della solidarietà, della dignità della persona, dell'inclusione, della partecipazione e della sussidiarietà, nonché ai valori della tradizione cristiana e della dottrina sociale della Chiesa, dei principi di non discriminazione e della normativa vigente.

L'Associazione, nel rispetto della piena autonomia civilistica dell'ente, persegue e realizza senza scopo di lucro le proprie finalità, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore e, in particolare, delle seguenti:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del CTS, ivi compresi interventi e servizi sociali, socio-educativi e di accompagnamento, orientamento, sostegno, inclusione e autonomia personale e sociale, anche in forma individuale o di gruppo;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del CTS, anche domiciliari, residenziali o semiresidenziali, nel rispetto della normativa di settore;
- c) educazione, istruzione, formazione professionale e formazione extra-scolastica, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e l), del CTS;
- d) interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del CTS, con particolare attenzione ai luoghi di Santa Rita in Roccaporena di Cascia, alle comunità e al territorio dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e ai contesti di riferimento dell'Associazione;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del CTS;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k), del CTS, quando strettamente coerenti con le finalità associative;
- g) beneficenza, sostegno, accompagnamento ed erogazione di beni o servizi a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera u), del CTS;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare riguardo ai soggetti in condizioni di vulnerabilità o svantaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera w), del CTS.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al comma precedente, l'Associazione può, tra l'altro:

- a) realizzare interventi di carattere sociale, socio-educativo, socio-sanitario e culturale, di gruppo e individuali, anche mediante servizi domiciliari, residenziali o semiresidenziali, case-famiglia, gruppi-famiglia, centri educativi, centri culturali e di educazione psico-motoria, nonché altre strutture o servizi consentiti dalla normativa vigente;
- b) promuovere laboratori, workshop, masterclass, incontri, seminari, convegni, mostre, produzioni culturali, percorsi di co-design, residenze artistiche e progetti di rigenerazione sociale e urbana coerenti con le finalità statutarie;
- c) attivare percorsi di inclusione, partecipazione, accompagnamento all'autonomia e cittadinanza culturale per minori, giovani, neomaggiorenni in difficoltà, persone fragili, famiglie e comunità

locali;

d) svolgere attività di studio, ricerca, documentazione, editoria sociale, divulgazione, comunicazione sociale, sensibilizzazione e raccolta di dati o esperienze utili al perseguimento delle finalità associative;

e) operare in collaborazione o convenzione con enti pubblici, enti ecclesiastici, istituzioni scolastiche e universitarie, altri enti del Terzo settore, fondazioni, cooperative sociali, soggetti privati e reti territoriali, quando ciò sia coerente con le finalità statutarie; ove ritenuto opportuno, l'Associazione può operare, prediligendolo, anche in coordinamento con il Santuario di Santa Rita di Roccaporena e con le sue attività ed iniziative affini all'interesse generale dell'associazione.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche mediante la gestione, conduzione, uso o messa a disposizione, in via strumentale al perseguimento delle finalità associative, di spazi, sale, laboratori, luoghi espositivi, ambienti culturali o aggregativi, foresterie e altri locali o strutture funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali autorizzazioni richieste.

Ai sensi dell'articolo 6 del CTS, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione concreta delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

In via esemplificativa e non esaustiva, possono costituire attività diverse, ove consentite dalla legge e nei limiti di secondarietà e strumentalità, l'uso organizzato e temporaneo di spazi, sale, postazioni di lavoro condiviso e ambienti laboratoriali; i servizi accessori di ospitalità temporanea, foresteria o co-housing connessi a programmi culturali, formativi o sociali; la diffusione o cessione di materiali editoriali, didattici, promozionali o artistici; i servizi accessori a eventi, iniziative o programmi dell'ente; ogni altra attività accessoria utile al sostegno economico dell'Associazione. Nei casi, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa vigente, l'Associazione può svolgere nei confronti dei propri associati, dei familiari conviventi degli stessi e degli ulteriori soggetti ammessi dalla legge, prestazioni e servizi in diretta attuazione degli scopi istituzionali anche a fronte di corrispettivi specifici.

Ove ne ricorrano in concreto i presupposti di legge e l'Associazione sia in possesso degli eventuali requisiti e titoli richiesti, essa può effettuare, alle condizioni previste dall'articolo 85, comma 4, del CTS e dalla normativa applicabile, attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi in cui si svolge l'attività istituzionale, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, quale attività strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione può infine svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente



stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (o al diverso limite previsto di volta dalla legge vigente), conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati e quindi entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dagli eventuali regolamenti interni o deliberazioni sociali.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Non sono previste categorie di associati con diritti o doveri differenziati. L'Associazione può conferire, con deliberazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, qualifiche onorifiche di "sostenitore" o "benemerito" a persone fisiche o enti che abbiano arrecato particolari benefici morali, culturali, sociali o materiali all'Associazione; tali qualifiche hanno natura esclusivamente onorifica e non attribuiscono la qualità di associato, né diritto di voto, né elettorato attivo o passivo, né altri diritti amministrativi.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal successivo art. 27 del presente Statuto.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

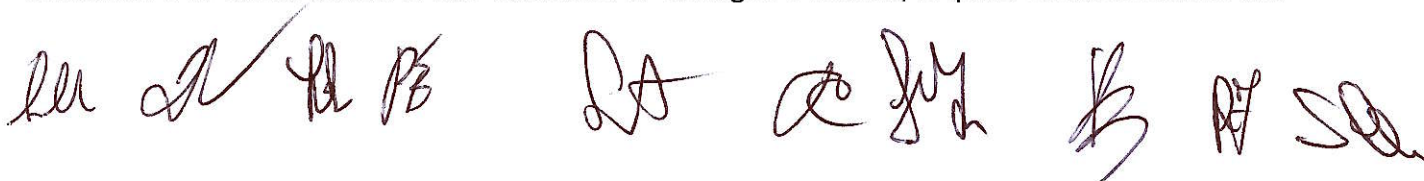
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare, a qualsiasi titolo, versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione o morte; per gli enti associati, anche per estinzione o perdita dei requisiti richiesti.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una



apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, oppure quando perdano la propria onorabilità.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Organo di revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 ed art. 31 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla legge applicabile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche associative.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- i. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- ii. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del

successivo art. 17

- iii. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- iv. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- v. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- vi. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- vii. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- viii. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- b. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, ammettendo inoltre anche l'affissione dell'avviso di convocazione presso i locali sociali. La comunicazione di convocazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'ente" il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni del ritardo nella relazione di missione o in una nota specifica.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

A series of handwritten signatures in dark ink, likely representing the members of the assembly who have signed the minutes or the delegation document. There are approximately ten distinct signatures visible.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 1/2 (un mezzo) degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare circa la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno i 1/2 (un mezzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

Nelle deliberazioni che riguardano il bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi non hanno voto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi. Il Consiglio direttivo, così come composto anche dai membri non elettivi, deve essere complessivamente costituito da un numero di membri numericamente dispari.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, subentrano, nell'ordine, i primi tra i non eletti, purché ancora associati e in possesso dei requisiti richiesti.

I componenti subentrati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In mancanza di non eletti, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per l'integrazione dell'organo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente, deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni per il rinnovo dell'intero organo.

In conformità all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, fa parte del Consiglio Direttivo, quale componente di nomina statutaria e comunque in misura non superiore alla minoranza dei componenti complessivi dell'organo, l'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia oppure un suo delegato formalmente designato per iscritto e comunicato all'Associazione.

Il componente di nomina statutaria esercita le proprie funzioni con pari diritti e doveri rispetto

agli altri consiglieri, nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e collegialità dell'Associazione. La cessazione dalla carica di Arcivescovo o la revoca/sostituzione del delegato produce effetti dalla ricezione della relativa comunicazione scritta da parte dell'Associazione. La carica di componente di diritto del Consiglio direttivo attribuita all'Arcivescovo pro-tempore o al suo delegato è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e dalla normativa vigente.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, salvo il caso in cui il consiglio sia formato da tre consiglieri, dove il Consiglio sarà validamente costituito solo con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- d. conferisce e revoca procure;
- e. decide sugli investimenti patrimoniali;
- f. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni secondo le previsioni normative;
- g. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- h. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- i. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;



- j. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- k. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- l. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- n. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- o. compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente è soggetto agli obblighi di correttezza, diligenza e lealtà verso l'Associazione e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni del Consiglio direttivo in presenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, secondo quanto previsto dal successivo articolo 22-bis)

ART. 21-bis) IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, ove previsto, corredati di opportune relazioni contabili. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22-bis) CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo, ivi incluso il Presidente e il componente di diritto di cui all'articolo 17, devono svolgere il proprio incarico con diligenza, correttezza e nel rispetto del principio di imparzialità, perseguendo esclusivamente le finalità dell'Associazione.

Il componente del Consiglio direttivo che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto, anche solo potenziale, con quello dell'Associazione rispetto ad una specifica operazione o deliberazione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio direttivo, specificando la natura, i termini e l'entità del conflitto, e deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla relativa deliberazione.

L'obbligo di informativa e di astensione di cui al comma precedente sussiste anche quando il conflitto di interessi riguardi il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado del componente, ovvero enti o soggetti con i quali il componente intrattenga rapporti di collaborazione professionale o di natura economica tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Della dichiarazione di conflitto di interessi e dell'eventuale astensione si dà atto specifico nel verbale della seduta del Consiglio direttivo. Ai fini del computo delle maggioranze deliberative, il componente astenuto per conflitto di interessi è considerato presente ai soli fini della validità della seduta ma non è conteggiato tra i votanti sulla specifica deliberazione.

Qualora, nonostante la sussistenza di un conflitto di interessi, il componente interessato non si astenga volontariamente, il Consiglio direttivo, valutate le circostanze, può deliberare che lo stesso non partecipi alla discussione e alla votazione sulla specifica questione, dandone atto nel verbale.

L'eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo può costituire giusta causa di revoca dall'incarico di componente del Consiglio direttivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

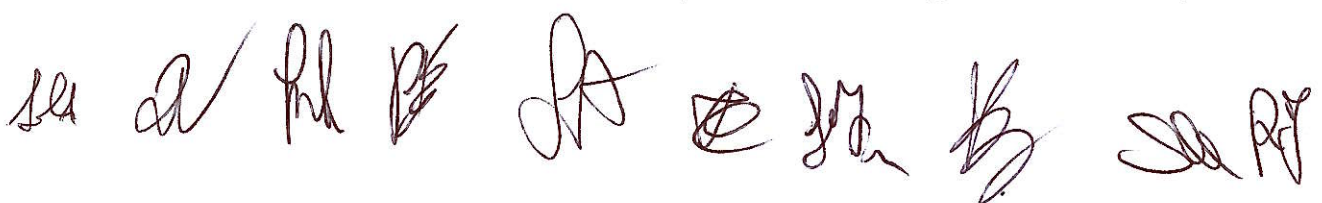
L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora

A series of handwritten signatures in dark ink, likely representing the members of the Control Body mentioned in the text. The signatures are varied in style, some appearing as initials and others as more full names or stylized marks.

applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23-bis (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea.

Esso è costituito da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare in genere, mobiliare registrato ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, che potrà essere acquistato dall'Associazione ed essere intestato alla stessa;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. dai contributi, erogazioni, liberalità e lasciti diversi provenienti da persone fisiche, aziende e privati in genere, nonché da enti pubblici ed enti, associazioni, società in genere dotati o meno di personalità giuridica, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi, erogazioni, liberalità e lasciti diversi provenienti da persone fisiche, aziende e privati in genere, nonché da enti pubblici ed enti, associazioni, società in genere dotati o meno di personalità giuridica, che sono considerati destinati all'attività associativa corrente, ove non specificatamente stabilito all'atto dell'erogazione;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche o altre amministrazioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti finalizzati anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, anche per attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione o pervenuti alla stessa, a qualunque titolo;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale e/o derivanti da attività rese in conformità alle finalità istituzionali;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- j. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali; proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017; rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- k. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari



- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi presenti, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; ricorrendo particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'ente, il bilancio può essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dandone conto nella relazione di missione o in apposita annotazione. Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme previste dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superino i limiti previsti dalla normativa vigente, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o, nei casi consentiti, in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio, una volta approvato, è depositato nel RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, ovvero ove facoltativamente deliberato, l'Associazione redige e approva il bilancio sociale.

Ove ritenuto opportuno, con proposta del consiglio direttivo e decisione dell'assemblea, entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto è redatto e conservato agli atti dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e confluisce nella documentazione di bilancio nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione Patrimonio ad Altri ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

(del Presidente e Segretario dell'Assemblea, in caso di modifica statutaria)

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

